



**COMUNE DI PISA
DIREZIONE PIANO STRUTTURALE DI AREA E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
POLITICHE DELLA CASA**

**BANDO ANNO 2017 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Legge 30 luglio 2002 n. 189;
Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133;
Vista la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n°96 e come modificata dalla legge regionale 41/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009 e successivi;
Vista la propria determinazione DD-16A n°323 del 21/03/2017 con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i **successivi 40 gg. consecutivi**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire **dal 1° gennaio 2017**, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, **fino al 31 dicembre 2017**.

Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per la partecipazione al presente bando è necessario **A PENA ESCLUSIONE** il possesso da parte del richiedente, entro la data di scadenza del bando e comunque, in ogni caso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. cittadinanza:

A1. cittadinanza italiana;

A2. cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;

A3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e regolarmente soggiornanti nel territorio italiano da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, requisito da autocertificare elencando gli estremi del permesso di soggiorno ed in dettaglio le date dei periodi di residenza e il comune o i comuni luogo della stessa;

B. residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e che deve essere posto nel Comune di Pisa;

C. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, riferito ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa vigente per la Tassa sui rifiuti. Anche nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune o da APES in base ad un accordo con i proprietari degli immobili, i soggetti che risiedono nell'alloggio possono presentare domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In tal caso è sufficiente fare riferimento alla documentazione in possesso dell'amministrazione comunale o di APES.

Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), attualmente disciplinati dalla legge regionale n°96/1996, e di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), e di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche all'art. 1, comma 2, L. 431/98;

D. reddito:

D1. è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore ad **euro 28.301,02**

D2. è necessario essere in possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **euro 13.049,14** (tabella B allegato 4 Circolare INPS n.8 del 17/01/2017);

- Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **euro 13.049,14** e l'importo di **euro 28.301,02**

- Valore ISEE non superiore ad **euro 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. allegato A), comma 2, lettera c) legge regionale toscana n°96/1996 e successive modifiche).

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°414 del 10 maggio 2016, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione **ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda**, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attestazione ISE/ISEE potrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dall'INPS.

- E. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero da parte del richiedente e del proprio nucleo familiare, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. A tale riguardo i **cittadini italiani e comunitari** dovranno autocertificare in domanda tale requisito.

I **cittadini extracomunitari** dovranno presentare al momento della consegna della domanda la **certificazione/attestazione** rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana. Sono **esentati** dal presentare la certificazione/attestazione di cui sopra i **cittadini extracomunitari** in possesso di un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificare l'assenza di titolarità.

Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **oggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati: il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare - il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare - il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare - il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt.1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, facendo riferimento all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza i nominativi degli aventi diritto al contributo ai fini del predetto controllo. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione sono disponibili nelle seguenti sedi:

- presso la sede dell' Ufficio Casa del Comune di Pisa in Via E. Fermi n°4, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Lungarno Galilei n°42, e presso le sedi decentrate in seguito indicate, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00:
Ufficio decentrato n. 1 - via Cagliariitana, 30/a - Marina di Pisa
Ufficio decentrato n. 2 - via Donizetti (CEP)
Ufficio decentrato n. 3 - via P. Ximenes, 9 (Putignano)
Ufficio decentrato n. 4 - via F.lli Antoni
Ufficio decentrato n. 5 - Largo Petrarca, 15
Ufficio decentrato n. 6 - via Contessa Matilde, 80
- presso le sedi di Pisa dei seguenti sindacati degli inquilini: Sicut, Sunia, Uniat e Unione Inquilini.
- sul sito web del Comune di Pisa alla pagina dell'ufficio Politiche della casa: <http://www.comune.pisa.it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html>

E' possibile, inoltre, iscriversi al servizio SMS sul portale Citel del sito web del Comune di Pisa, (www.comune.pisa.it) per essere informati tempestivamente sulla pubblicazione della graduatoria, sui termini per presentare opposizione e sul pagamento del contributo.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e **compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa**, devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

- **presso la sede dell' Ufficio Casa** del Comune di Pisa in Via E. Fermi n°4, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;
- **presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico** posto in Lungarno Galilei n°42, e **presso le sedi decentrate** sopra indicate, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00:
- **mediante invio per posta raccomandata A/R** all'indirizzo dell'Ufficio Casa del Comune di Pisa. In questo caso la sottoscrizione non è soggetta ad autentica purché la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di colui che richiede il contributo.
- **mediante posta certificata** al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

Art. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Casa del Comune di Pisa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predisponde entro **60 giorni** dalla scadenza del bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, **la graduatoria provvisoria** che verrà approvata dalla Direzione "Direzione Piano Strutturale di Area e Pianificazione Sovracomunale - Politiche Della Casa" con proprio atto.

La graduatoria provvisoria è formulata secondo l'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art. 1 lettera D).

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare **opposizione** avverso la stessa da presentare:

- a mano presso la sede dell'ufficio casa del Comune di Pisa;
- per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Pisa – Ufficio casa- Pisa.
- tramite posta certificata all'indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it.

Per l'opposizione alla graduatoria provvisoria ci si può avvalere dell'apposito modulo.

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio **non saranno prese in esame**;

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni la Commissione ERP decide sulle eventuali opposizioni presentate. A seguito di tale decisione la Direzione Piano Strutturale di Area e Pianificazione Sovracomunale - Politiche Della Casa predisporrà la graduatoria definitiva che sarà approvata con atto del Dirigente e trasmessa alla Regione Toscana entro il **30 settembre 2017**.

Art. 6 – ESCLUSIONE DAL BANDO

Pena l'esclusione, le domande di **partecipazione al bando dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso.**

Art. 7 - DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2017 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2017 e cessa al 31 dicembre 2017

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P.(edilizia residenziale pubblica) è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 8 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulta fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di:

- certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della Società della Salute o altri enti, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali;
- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulta che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE secondo i seguenti parametri:

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2017).

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 1/1/2017 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2017, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Pisa – ufficio casa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure indicare l'ente erogatore del contributo e, se già riscosso o conosciuto, l'importo di tale contributo, affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante. Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei Servizi Sociali della SOCIETÀ DELLA SALUTE, il contributo sarà erogato direttamente ai Servizi Sociali della SOCIETÀ DELLA SALUTE stessi a titolo di rimborso.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Pisa e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto nella deliberazione della Giunta Regionale n°414 del 10 maggio 2016.

L'Amministrazione si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune.

Per i criteri di ripartizione per l'anno 2017 si farà riferimento a quelli dettati dalla Giunta Comunale (Delibera n. 62 del 19 aprile 2016, se non modificati da ulteriore delibera).

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno - secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Pisa ed il numero dei beneficiari.

Dal giorno 1 dicembre 2017, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018, al fine di riscuotere il contributo affitto, pena decadenza dal beneficio, tutti gli ammessi devono presentare le copie delle ricevute riferite al periodo gennaio-dicembre 2017

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Tali ricevute dovranno essere consegnate **in copia a mano** all'Ufficio Casa del Comune di Pisa in orario di apertura al pubblico oppure inviate **per posta**, a mezzo raccomandata A.R., al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2017 – consegna ricevute", o per posta certificata all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.

Art. 10 - RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso, allorché l'Amministrazione comunale darà notizia, attraverso la stampa e sul proprio sito web, della possibilità di riscossione. Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

Art.11 - INFORMATIVA

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 in vigore dal 01/01/2004, di dati personali dichiarati dai richiedenti saranno utilizzati al fine della definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Leggi o Regolamenti, ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, sempre e comunque nel rispetto del D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

I richiedenti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiareranno di essere consapevoli della propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa. Il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario dell'Ufficio Casa.

Pisa, li 29/03/2017

Il Dirigente
Arch. Gabriele Berti